

Questioni di attualità

## Il rapporto nonni-nipoti nella crisi familiare

Come bilanciare il diritto alla continuità affettiva con il superiore interesse del minore?

di Tessa Onida

## Il tema

Il diritto dei nonni a mantenere un rapporto con i nipoti e di accompagnarli nella loro crescita anche quando la situazione in famiglia non è delle più serene e sono sorti dei conflitti tra i genitori o, come più frequentemente accade, tra un genitore (in particolare quello presso il quale i bambini sono prevalentemente collocati) e un ramo degli ascendenti, ha trovato espressa conferma sia nel diritto interno che nel diritto sovranazionale. Il legislatore italiano ha infatti introdotto un'espressa previsione normativa per affermare il cosiddetto "diritto di visita" dei nonni nei confronti dei nipoti mentre la giurisprudenza si è adoperata per fornire "le istruzioni operative" utili a definire i limiti e le condizioni che sovrintendono l'esercizio di tale diritto. In particolare è l'articolo 317-bis del codice civile<sup>1</sup>, *Rapporti con gli ascendenti*, a stabilire che «gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni» e che, nell'ipotesi che sia loro impedito l'esercizio di questo diritto, possono «ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore» (una volta compiuti i 18 anni e diventati maggiorenni saranno evidentemente i nipoti stessi a scegliere se e quando incontrare i nonni non potendo essere costretti né da questi ultimi, né dai genitori). A livello sovranazionale è stata in particolare la Corte europea dei diritti dell'uomo (EDU) – organo di riferimento fondamentale per i diritti umani – a chiarire che la relazione stabile tra nonni e nipoti è tutelata dall'articolo 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU) adottata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952* e che lo Stato è gravato da due ordini di obblighi in virtù di questa previsione: uno, di contenuto negativo, che gli vieta di interrompere tale rapporto se non in presenza di circostanze eccezionali; e un altro di contenuto positivo, che lo obbliga ad adottare nel minor tempo possibile ogni misura necessaria e ragionevolmente esigibile allo scopo di ricostruire, laddove abbia subito un'arbitraria interruzione, la relazione in oggetto per evitare dei danni alle persone di minore età attraverso delle misure adeguate (rientra infatti tra gli obblighi

<sup>1</sup> Introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, *Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.*

positivi dello Stato anche quello di dotarsi di un “arsenale giuridico” adeguato per far fronte a queste situazioni).

È questo il contesto nel quale si inserisce l’ordinanza 31 gennaio 2023, n. 2881<sup>2</sup> della Corte di cassazione oggetto del presente commento. La vicenda dalla quale ha preso origine il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte nasce, infatti, dalla decisione dei nonni paterni e dello zio (anch’esso paterno) di due minorenni di rivolgersi al tribunale competente al fine di superare gli ostacoli frapposti dai genitori alla loro possibilità di incontrare i nipoti in virtù del diritto loro riconosciuto dall’articolo 317-*bis* del codice civile. Richiesta accolta poi dal Tribunale per i minorenni di Milano che aveva concesso loro la possibilità di intrattenere rapporti con i nipoti nei limiti e con le modalità indicate nel provvedimento adottato dopo aver incaricato i servizi sociali di organizzare gli incontri fra i ricorrenti e i bambini alla presenza di un educatore (ciò almeno fin quando la nonna avesse accettato di farsi assistere da uno psichiatra di sua fiducia dimostrando di dare continuità al percorso terapeutico suggerito dal giudice). Decisione poi confermata anche dalla Corte d’appello di Milano che, al fine di assicurare la continuità del rapporto tra nonni paterni, zio e nipoti cancellava la prescrizione per la nonna di farsi seguire da uno psichiatra data l’inutilità di una siffatta prescrizione in assenza della consapevolezza della donna del proprio disagio psichico. Verso tale decisione, tuttavia,

2 Cassazione civile, Sezione I, sentenza 31 gennaio 2023, n. 2881, si riporta la massima: La Cassazione civile nell’analisi del caso ha stabilito che «l’articolo 317-*bis* del codice civile, nel riconoscere agli ascendenti un vero e proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, non attribuisce allo stesso un carattere incondizionato, ma ne subordina l’esercizio e la tutela, a fronte di contestazioni o comportamenti ostativi di uno o entrambi i genitori, a una valutazione del giudice avente di mira l’«esclusivo interesse del minore», ovvero alla realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minorenne, nell’ambito del quale possa trovare spazio anche un’attiva partecipazione degli ascendenti, quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale e affettiva del nipote». L’apprezzamento richiesto al giudice di merito si sostanzia dunque in una valutazione in positivo della possibilità di procedere a tale coinvolgimento, quale presupposto indispensabile per l’utile cooperazione dei nonni all’adempimento degli obblighi educativi e formativi dei genitori (cassata la decisione che aveva disposto l’avvio di una serie di incontri dei due figli minorenni con i nonni paterni e uno zio, atteso che i giudici di merito si erano limitati a constatare dell’insussistenza di un reale pregiudizio per i minorenni nel passare del tempo con i nonni e lo zio paterni). «Il mantenimento di rapporti significativi coi nonni non può essere assicurato tramite la costrizione del bambino, attraverso un’imposizione *manu militari* di una relazione sgradita e non voluta, cosicché nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto della volontà manifestata da un minore che abbia compiuto i 12 anni o che comunque risulti capace di discernimento, ex articolo 336-*bis* del codice civile».

i genitori dei bambini avevano proposto ricorso di fronte al giudice di legittimità lamentando – tra l’altro – il fatto che nell’ottica del perseguimento del superiore interesse dei bambini – rimaneva irrisolta la questione dell’incapacità dimostrata in particolare dalla nonna paterna di superare le incomprensioni, le svalutazioni e le aggressività manifestatesi con la madre dei bambini e delle bambine a causa dei rispettivi limiti caratteriali, chiaramente emersa dalla consulenza tecnica d’ufficio che pur aveva concluso che non sussisteva il pericolo di un reale pregiudizio per i bambini «per o nel passare del tempo con i nonni e lo zio paterni apparsi in corso di CTU sinceramente legati ai nipoti».

I giudici della Corte di cassazione, entrando nel merito del caso sottoposto al loro vaglio, chiariscono subito che il problema delle modalità attraverso le quali deve essere dato concretamente corso al diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi coi nipoti minorenni deve essere sciolto alla luce del primario interesse del minorenne proprio come già chiarito dalla Corte costituzionale – da ultimo – nella sentenza 22 febbraio 2022, n. 79 nella quale, richiamando i principi basati sugli articoli 2, 30 e 31 della Costituzione, si afferma che i giudici «pur restando liberi di individuare l’istituto più consono a garantire la tutela del minore, nel bilanciamento con le varie esigenze implicate, incontrano nondimeno un limite al loro margine di apprezzamento nella “condizione che le modalità previste dal diritto interno garantiscano l’effettività e la celerità della sua messa in opera, conformemente all’interesse superiore del bambino”». Cosa peraltro completamente in sintonia con quanto disposto a livello internazionale ed europeo<sup>3</sup> dove si indica chiaramente che deve essere l’interesse superiore del minorenne a guidare e a fornire all’interprete la considerazione determinante che, a seconda della propria natura e gravità, deve portare a far prevalere l’interesse dei minorenni sui diritti dei genitori o degli altri familiari<sup>4</sup>.

3 Fra altre fonti si vedano l’articolo 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e gli articoli 8 e 14 del CEDU.

4 La Corte europea ha infatti espressamente affermato che l’articolo 8 del CEDU ha lo scopo di premunire l’individuo contro le ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri. La norma non si limita a imporre allo Stato di astenersi da ingerenze, giacché a questo impegno negativo possono aggiungersi obblighi positivi inerenti a un rispetto effettivo della vita privata o familiare. Questi obblighi possono implicare l’adozione di misure volte al rispetto della vita familiare nelle relazioni degli individui tra loro, tra cui la predisposizione di un “arsenale giuridico” adeguato e sufficiente per garantire i diritti legittimi degli interessati, nonché il rispetto delle decisioni giudiziarie o delle misure specifiche appropriate. Un simile “arsenale” deve consentire allo Stato di adottare misure idonee a riunire il genitore e il figlio, pure in ipotesi di conflitto che oppone i due genitori, e lo stesso vale quando si tratta delle relazioni tra il minore d’età e i nonni, dovendo lo Stato attivarsi per favorire la comprensione

L'intervento del giudice deve quindi in primo luogo tenere conto della circostanza che l'articolo 317-bis del codice civile, nel riconoscere agli ascendenti il diritto a mantenere rapporti significativi coi nipoti minorenni, non attribuisce al medesimo un carattere incondizionato, ma ne subordina l'esercizio e la tutela, a fronte di contestazioni o comportamenti ostativi di uno o entrambi i genitori, a una valutazione del giudice che miri all'esclusivo interesse del minore, cioè alla realizzazione di un progetto educativo e formativo, preordinato ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore, nell'ambito del quale possa trovare spazio anche un'attiva partecipazione degli ascendenti, come espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale e affettiva del nipote<sup>5</sup>.

In altri termini, «non è il minore a dovere offrirsi per soddisfare il tornaconto dei suoi ascendenti a frequentarlo, ove non ne derivi un reale pregiudizio, ma è l'ascendente (il diritto del quale ex articolo 317-bis del codice civile vale nei confronti dei terzi, ma non dei nipoti, il cui interesse è destinato a prevalere) a dovere prestarsi a cooperare nella realizzazione del progetto educativo e formativo del minore, se e nella misura in cui questo suo coinvolgimento possa non solo arricchire il suo patrimonio morale e spirituale, ma anche contribuire all'interesse del discendente». Non avrebbe infatti senso assicurare il mantenimento di rapporti significativi fra ascendenti e bambino o bambini attraverso un'imposizione di una relazione non voluta dalla persona (o dalle persone) di minore età dato che nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto della volontà manifestata da un minore che abbia compiuto i 12 anni o che – comunque – risulti capace di discernimento. Ed è proprio ciò che invece si rischia di realizzare quando, come nel caso in esame, il tribunale prima di disporre gli incontri tra ascendenti e nipoti non si sia preoccupato di verificare la capacità di discernimento dei minorenni coinvolti al fine di disporre l'ascolto in presenza delle condizioni contemplate dall'articolo 336-bis del codice civile. E, ciò, anche perché in tali ipotesi – precisa la Cassazione – le misure da predisporre per tutelare il diritto degli ascendenti dovrebbero comunque essere essenzialmente “soft”, volte cioè a creare spontaneità di relazione coi i minorenni, piuttosto che a imporre rapporti non desiderati.

e la cooperazione di tutte le persone interessate, tenendo conto degli interessi superiori del minore e dei diritti conferiti allo stesso dall'articolo 8 della Convenzione (così la Corte EDU nella sentenza del 20 gennaio 2015, causa *Manuello e Nevi c. Italia*, ricorso n. 107/10; e nella sentenza del 7 dicembre 2017, causa *Beccarini e Ridolfi c. Italia*, ricorso n. 63190/16). Tra i casi che hanno riguardato direttamente l'Italia si confrontino in particolare sia la sentenza del 9 febbraio 2017, causa *Solarino c. Italia*, ricorso n. 76171/13, che la sentenza del 14 gennaio 2021, causa *Terna c. Italia*, ricorso n. 21052/18.

5 Confronta anche Cassazione civile, ordinanza 12 giugno 2018, n. 15238.

Al giudice di legittimità qui – muovendosi peraltro in perfetta sintonia con le sue precedenti pronunce – non resta che accogliere il ricorso dei genitori cassando il provvedimento impugnato e rinviandolo alla Corte di merito che, nel procedere a nuovo esame della causa, dovrà attenersi ai principi illustrati nella pronuncia. Più in dettaglio, secondo i giudici di legittimità, la Corte di merito dovrà in prima istanza verificare la possibilità di procedere a un coinvolgimento degli ascendenti nel percorso di crescita dei nipoti, costituente il presupposto per un'utile cooperazione di nonni e zii all'adempimento degli obblighi educativi e formativi dei genitori. Cosa che è evidentemente molto diversa dalla mera constatazione dell'insussistenza per il nipote di «un reale pregiudizio per i bambini nel passare del tempo con i nonni e lo zio paterni»: infatti, quest'ultima valutazione (che è quella alla quale si è fermato il giudice di merito) implica solo un accertamento in termini negativi, che si arresta davanti alla previsione della mancanza di conseguenze pregiudizievoli in esito alla frequentazione; mentre l'accertamento richiesto dai giudici di legittimità è in termini positivi perché richiede una valutazione sulla possibilità per gli ascendenti di prendere parte attivamente a una serena crescita dei nipoti mediante la costruzione di un rapporto relazionale e affettivo, e in maniera tale da favorire il sano ed equilibrato sviluppo della loro personalità.

È infatti questa la valutazione fondante che deve orientare la decisione del giudice il quale deve a sua volta essere ben consapevole che «tanto l'assunzione di responsabilità da parte dei genitori, prevista dall'articolo 316 del codice civile, quanto il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i discendenti, riconosciuto dall'articolo 317-bis del codice civile, costituiscono situazioni giuridiche “serventi” focalizzate sul primario interesse del minore, sulla sua protezione e sull'esigenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare» e prosegue «ben si comprende, allora, come in caso di conflittualità fra genitori e ascendenti non si tratti di assicurare tutela a potestà contrapposte individuando quale delle due debba prevalere sull'altra, ma di bilanciare, se e fin dove è possibile, le divergenti posizioni nella maniera più consona al primario interesse del minore, il cui sviluppo è normalmente assicurato dal sostegno e dalla cooperazione dell'intera comunità parentale»<sup>6</sup>.

6 In proposito i giudici della Cassazione precisano ancora che «il compito del giudice non è quello di individuare quale dei parenti debba imporsi sull'altro nella situazione di conflitto, ma di stabilire, rivolgendo la propria attenzione al superiore interesse del minore, se i rapporti non armonici (o addirittura conflittuali) fra gli adulti facenti parte della comunità parentale si possano comporre e come ciò debba avvenire». E, muovendo da un'ottica avente prioritariamente di mira il superiore interesse del minore, ciò comporterà

### Evoluzione giurisprudenziale

Come abbiamo già, almeno in parte, anticipato non vi è stata una vera e propria evoluzione giurisprudenziale del diritto degli ascendenti a mantenere i rapporti con i nipoti anche quando i genitori – o il genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati – non consente la prosecuzione di tale rapporto. Infatti, da quando è stato sancito questo diritto nel nostro ordinamento giuridico la giurisprudenza – in particolare quella della Corte di cassazione – si è orientata da subito nella direzione di garantire questa continuità di rapporti tra gli ascendenti e i nipoti minorenni, a meno che non ci fossero motivi per ritenerli in concreto contrari ai loro (dei nipoti) interessi<sup>7</sup>. E, ciò, è stato possibile anche perché si tratta di una fattispecie ben descritta dall'articolo 317-bis del codice civile sia sotto il profilo della sua tutelabilità in giudizio, sia sotto il profilo della sua interdipendenza con il superiore interesse dei minorenni nei vari casi concreti. Sotto questo punto di vista è quindi, forse, più corretto descrivere il percorso compiuto dalla giurisprudenza nell'interpretazione e applicazione di questa fattispecie giuridica come un'opera di precisazione del contenuto del diritto sancito dall'articolo 317-bis del codice civile e della sua portata piuttosto che una vera e propria evoluzione giurisprudenziale.

Percorso peraltro compiuto in stretta sintonia con la normativa sovranazionale che ha rafforzato tale diritto: e, infatti, il diritto in parola è riconosciuto sia dall'Unione europea attraverso l'articolo 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa. In particolare poi quest'ultima adotta un concetto di famiglia che arriva a estendere in via analogica la facoltà di ricorrere al giudice anche agli "altri parenti" che abbiano rapporti stabili e significativi di tipo familiare con il minorenne e che abbiano un interesse meritevole di tutela a conservarli con orientamenti volti a riconoscere un vero e proprio diritto-dovere di visita per tutte le persone legate ai figli minorenni da un rapporto affettivo anche solo di carattere familiare. In questo senso si pensi, per esempio, al marito separato dalla madre che pur non essendo il padre dei figli ha collaborato ad allevarli per anni<sup>8</sup>: sotto questo profilo, almeno a

la concreta verifica del modo in cui attuare una cooperazione fra gli adulti partecipanti alla comunità parentale nella realizzazione del progetto educativo e formativo del bambino, anche attraverso la determinazione delle concrete modalità di questa necessaria collaborazione, aiutandosi anche con l'ascolto di ciascuno dei minorenni coinvolti nei termini previsti dall'articolo 315-bis, comma 3, del codice civile.

<sup>7</sup> Vedi la sentenza della Corte di cassazione 25 settembre 1998, n. 9606.

<sup>8</sup> Confronta su questo specifico aspetto la Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza 16 luglio 2015, n. 39438/13 *Nazarenko c. Russia* dove si prende in attenta valutazione l'inflessibilità del diritto di famiglia in Russia, che

livello normativo, nel nostro Paese siamo ancora un passo indietro rispetto alle chiare indicazioni sovranazionali visto che ancora stiamo lasciando alla giurisprudenza il compito di fare un'apertura in questa direzione nel caso lo ritenga opportuno.

D'altra parte le leggi hanno fatto grandi passi in avanti, basti pensare al codice civile che attraverso il decreto legislativo 154 del 2013, ha elevato a diritto l'insieme dei valori culturali, sociali e affettivi che definisce il rapporto tra nonni e nipoti e, al contempo, ricordarsi che nella Relazione al codice civile del 1942 alla denominazione "Delle persone", del libro I, è stata, nel nuovo testo, apportata una importante variante denominandolo *Delle persone e della famiglia* mettendo chiaramente in risalto la parte essenziale della disciplina dell'istituto della famiglia, come nucleo organizzato delle persone fisiche.

## Nozioni di riferimento

**Ascolto del minorenne:** le norme sull'ascolto finora diffuse in più parti del codice civile, con la legge 26 novembre 2021, n. 206, *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata* (cosiddetta Riforma Cartabia<sup>9</sup>) vengono inserite anche nelle disposizioni del codice di procedura civile per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie agli articoli 473-bis.4, 473-bis.5 e 473 bis.6.

L'articolo 473-bis. 4 (*Ascolto del minore*) ribadisce infatti l'obbligo dell'ascolto se il minorenne ha compiuto 12 anni, oppure di età inferiore se capace di discernimento, quando i provvedimenti richiesti o assunti d'ufficio hanno a oggetto diritti di cui è titolare il minorenne. La stessa norma chiarisce anche i casi in cui è possibile

prevede l'esclusione completa e automatica di un padre non biologico dalla vita del figlio dopo l'accertamento di non esserne il genitore naturale.

<sup>9</sup> Legge 26 novembre 2021, n. 206, *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata* e decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, *Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*.

non procedere all'ascolto, imponendo al giudice una motivazione che può fondarsi esclusivamente sull'interesse del minore o sulla sua superfluità (per esempio, nel caso di accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario<sup>10</sup>), oltre che nel caso di impossibilità fisica o psichica del minore o, infine, se il minore non vuole essere ascoltato. L'articolo 473-bis.5 (*Modalità di ascolto*) chiarisce poi che il giudice pur potendo richiedere l'assistenza di esperti-ausiliari non può delegare l'ascolto del minore<sup>11</sup> che deve essere preceduto da un'informativa resa alle parti (anche al fine di delinearne l'oggetto). Il giudice, infatti, tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minore, deve informarlo della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto, e procede all'adempimento con modalità che ne garantiscono la serenità e la riservatezza. Il minore che ha compiuto 14 anni è informato anche della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale e dell'ascolto è effettuata registrazione audiovisiva. Ma la norma precisa che se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale deve descrivere dettagliatamente il contegno del minore. L'articolo 473-bis.6 (*Rifiuto del minore a incontrare il genitore*) stabilisce che l'ascolto debba avvenire «senza ritardo» nel caso in cui il minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori e la stessa urgenza si impone al giudice quando siano segnalate condotte di uno dei genitori volte a ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dell'altro genitore con il minore, oppure rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In tali ipotesi il giudice può disporre l'abbreviazione dei termini processuali per la conduzione del processo. L'articolo 152-*quater* disposizioni di attuazione del codice di procedura civile dispone che quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici (quali l'uso di vetro specchio e impianto citofonico), i difensori, il curatore speciale e il pubblico ministero possono seguire l'ascolto in luogo diverso, senza

<sup>10</sup> «Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario».

<sup>11</sup> Vedi l'articolo 473-bis.1 (*Composizione dell'organo giudicante*): stabilisce che «Salvo che la legge disponga diversamente, il tribunale giudica in composizione collegiale e la trattazione e l'istruzione possono essere delegate a uno dei componenti del collegio. Davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione dell'ascolto del minore, dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice». Si ricorda che tale divieto di delegare ai giudici onorari del tribunale per i minorenni l'ascolto del minore e l'assunzione delle testimonianze, si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023.

dover chiedere l'autorizzazione a partecipare altrimenti prevista dall'articolo 473-bis.5, comma 3, del codice di procedura civile.

## Riferimenti normativi

*Convenzione europea per i diritti dell'uomo*

*Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*<sup>12</sup>

*Costituzione*<sup>13</sup>

*Codice civile*<sup>14</sup>

Legge 26 novembre 2021, n. 206, *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*.

Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, *Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*.

<sup>12</sup> Articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

<sup>13</sup> Confronta gli articoli 2, 30, 31 della Costituzione.

<sup>14</sup> Confronta gli articoli 336-bis e 317-bis del codice civile.

## Riferimenti giurisprudenziali

### *Corte costituzionale*

Corte costituzionale, sentenza 28 marzo 2022, n. 79

### *Corte di cassazione*

Cassazione civile, Sez. III, sentenza 20 ottobre 2016, n. 21230

Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza 12 giugno 2018, n. 15238

Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza 25 luglio 2018, n. 19780

Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza 11 luglio 2022, n. 21895

Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza novembre 2022, n. 34566

### *Corte di giustizia dell'Unione europea*<sup>15</sup>

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sez. I, sentenza 31 maggio 2018, causa C-335/17

### *Corte europea per i diritti dell'uomo*

Corte europea per i diritti dell'uomo, Sez. II, sentenza 20 gennaio 2015, *Manuello e Nevi c. Italia*, ricorso n. 107/10;

Corte europea per i diritti dell'uomo, Sez. I, sentenza 9 febbraio 2017, *Solarino c. Italia*, ricorso n. 76171/13; Corte europea per i diritti dell'uomo, Sez. I, sentenza 7 dicembre 2017, *Beccarini e Ridolfi c. Italia*, ricorso n. 63190/16.

Corte europea per i diritti dell'uomo, Sez. I, sentenza 14 gennaio 2021, *Terna c. l'Italia*, ricorso n.21052/18.

## Dottrina di riferimento

Moro, A.C. (2018). *Manuale di diritto minorile*. Bologna, Zanichelli.

<sup>15</sup> Confronta con la sentenza 31 maggio 2018, *Neli Valcheva contro Georgios Babanarakis*, causa C-335/17.